



Sent. n. 30/18

RG. n. 47/18

Proc. 6/18

### TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Francesco de Beaumont (componente) Avv. Cristina Mori (componente), Avv. Giuseppe Violante (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

#### FATTO

Con provvedimento del 17 settembre 2018, la Procura federale ha deferito a questo Tribunale il licenziato Eugenio RIPEPE in proprio (licenza ufficiale di gara n 362688) e nella qualità di legale rappresentante dell'Automobile Club di Catanzaro (licenza di organizzatore 201621 e di scuderia 208280), per violazione degli art. 8.1, 8.5. 8.6 e 203 RNS ed ha chiesto l'applicazione della sanzione della sospensione "delle licenze per un periodo di giorni 90."

Il procedimento è stato aperto "a seguito dell'esposto pervenuto dal C.S.N., sig Andrea Gambardella" il quale ha riferito di essere destinatario di dichiarazioni "false ed ingiuriose" e comunque "lesive della reputazione" da parte del sig. Ripepe.

In particolare, è specificato nell'atto di deferimento, il Gambardella si duole del fatto che l'incolpato abbia associato la ""mia persona a delle presunte irregolarità commesse nell'affidamento di un locale (...) aggiungeva che avrei emesso un assegno in violazione degli obblighi di prestare polizza fideiussoria (...) definito compagno di merende (...) una vera e propria truffa ideata e emessa in atto nel tempo ai danni dell'Ente" e tutto ciò avrebbe costituito un "progetto mafioso" e che, tali "false ed ingiuriose affermazioni ha condizionato le decisioni degli Organi Sportivi di Aci Sport costringendoli (...) ad



adottare provvedimenti in sostituzione quale CSN del sottoscritto nella gara 16 Maxi slalom Monte Condrò””.

Tali dichiarazioni sono riportate nella “comunicazione” che il Ripepe ha trasmesso al G.U.G. in data 20/9/2017 per chiedere la sostituzione del Gambardella, già designato commissario sportivo nazionale nella suddetta gara denominata 16 Maxi Slalom Monte Condrò.

Sia l'esponente che l'incolpato sono stati convocati e sentiti dall'Organo inquirente che ha ritenuto sussistenti i presupposti per il deferimento dinanzi a questo Tribunale.

All'udienza dibattimentale celebrata il giorno 25 ottobre 2018 il Ripepe non è comparso ma ha previamente trasmesso una memoria difensiva con cui ha svolto una eccezione di inammissibilità dell'esposto prodotto dal Gambardella e sostenuto “l'assoluta insussistenza delle violazioni che gli vengono contestate perchè difettano i presupposti oggettivi e soggettivi”.

La Procura si è riportata all'atto di deferimento ed insistito per l'applicazione delle sanzioni richieste.

#### DIRITTO

Preliminarmente il Tribunale ritiene debba essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'esposto che l'incolpato fonda sul precetto contenuto nell'articolo 19 del regolamento di giustizia sportiva.

La norma invocata dal Ripepe si riferisce, invero, al diverso procedimento incardinato dinanzi al Giudice sportivo.

Nel merito si osserva che le dichiarazioni cristallizzate nella “comunicazione” del 20.9.2017, acquisita agli atti del procedimento, costituiscano univoca prova della violazione delle norme di condotta indicate dalla Procura e poste a base dell'atto di deferimento.

Premesso che né in fase di indagini, né a mezzo della memoria difensiva del 22.10.2018, l'incolpato disconosce la sottoscrizione ed il contenuto della suddetta



“comunicazione”, è di tutta evidenza che il termine “mafioso” costituisca un vulnus alla reputazione, immagine e dignità del destinatario del messaggio.

Osserva il Tribunale che, nella comune accezione, la parola “mafioso” indica l'appartenenza ad una organizzazione criminosa clandestina che, avvalendosi di metodi di intimidazione e repressione (c.d. metodo mafioso) esercita il controllo su molteplici attività economiche nonché su traffici illeciti condizionando la libertà dei cittadini ed il regolare andamento delle funzioni pubbliche.

Sta di fatto che nella “comunicazione” al G.U.G, detto termine viene più volte adoperato con riferimento sia alla persona (“mafia dei commissari”) sia al comportamento (“progetto mafioso”) del Gambardella il quale, peraltro, viene indicato dal Ripepe quale coautore di una “vera e propria truffa ideata e messa in atto nel tempo ai danni dell'Ente”.

Non può, pertanto, condividersi la tesi dell'incolpato che nella memoria difensiva prodotta il giorno 22.10.2018 sostiene di non aver arrecato offesa all'onore ed alla reputazione del licenziato Gambardella.

Invero il disvalore delle espressioni adoperate deve ricondursi alla comune declinazione ermeneutica del concetto “mafioso” ed all'univoco tenore offensivo delle altre affermazioni del Ripepe che tendono a rappresentare un sistema di malaffare in cui si intrecciano interessi economici e clientelari oggetto di puntuale contestazione da parte del Gambardella.

Si aggiunga che, anche in ragione della funzione apicale rivestita in seno all'Automobile Club di Catanzaro, l'incolpato avrebbe potuto e dovuto limitarsi alla oggettiva descrizione, nella più volte citata comunicazione del 20.9.2018, dei fatti ritenuti incompatibili alla designazione del Gambardella alla funzione di commissario sportivo nazionale.

Sotto questo profilo, il Tribunale ritiene che la condotta dell'incolpato integri una ipotesi di sviamento dal fine tipico del procedimento di “ricusazione” disciplinato dall'art. 203 RSN.

*Ums*



Accertata, pertanto, la responsabilità disciplinare del Ripepe, il Collegio ritiene che debba essergli irrogata la proposta sanzione di 90 giorni di sospensione della licenza n.362688; dal che consegue, ai sensi della lettera d), dell'art. 227.11 del Regolamento Nazionale Sportivo, *"per il periodo comminato, la temporanea uscita dalle attività della Federazione con la conseguente perdita del diritto a svolgere qualsiasi attività e partecipare a qualsiasi manifestazione"* relativa allo sport automobilistico.

In merito alle licenze sportive di organizzatore e di scuderia indicate nell'atto di deferimento del 17.9.2018, ritiene il Tribunale che si verta in ipotesi di distinta titolarità soggettiva non contemplata dall'art. 227.11 RSN.

Da ultimo, poiché per le vicende sottoposte a questo Tribunale sia l'esponente che l'incolpato hanno altresì adito Organi di giustizia diversi da quelli dell'ordinamento sportivo, si dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura per le valutazioni di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale in accoglimento della proposta della Procura Federale, applica al licenziato Ripepe Eugenio (Lic. n 362688) la sanzione della sospensione delle licenze per giorni 90 e dispone che il fascicolo vada restituito alla Procura Federale perché valuti se i licenziati Gambardella Andrea (lic n. 69838 e n. 414602) e Ripepe Eugenio abbiano violato il disposto dell'art 236 RSN.

Roma 25/10/2018

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE

Avv. Giuseppe Violante